

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 63-3573

Approvazione della Convenzione fra la Regione Piemonte e la Regione Calabria per la cessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo per la gestione degli screening oncologici.

A relazione degli Assessori Giordano, Monferino:

La collaborazione inter-ente in materia di società dell'informazione e di innovazione si sta qualificando sempre più come *asset* strategico per lo sviluppo del territorio, per la riduzione del divario digitale, il superamento della crisi economica e il rilancio dell'economia locale, mediante la condivisione del *know how* tecnico ed organizzativo nella disponibilità di alcuni poli di eccellenza dell'azione amministrativa.

Il Codice per l'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) pone la collaborazione inter-ente al centro della revisione in termini di efficienza del funzionamento della macchina pubblica: dalla cooperazione inter-ente deriva il coordinamento degli investimenti in innovazione, la definizione di standard in grado di garantire l'interoperabilità dei sistemi, l'integrazione dei procedimenti ed una migliore fruibilità dei servizi da parte dell'utenza finale.

Le considerazioni sopra riportate hanno guidato nel tempo la strategia piemontese di “Sistema per l'innovazione,” concetto che si è inteso ampliare, da modello efficiente delle Amministrazioni Locali piemontesi, all'orizzonte interregionale, sia nazionale sia internazionale.

La Regione Piemonte si è da tempo affermata sul piano nazionale come polo di competenza per la realizzazione di soluzioni applicative in grado di rispondere con criteri di efficienza ed efficacia alle esigenze di gestione della cosa pubblica; tale ruolo è già stato valorizzato mediante *partnership* di valore avviate con altre Regioni (lo dimostrano le esperienze di riuso da ultimo condotte con la Regione Sardegna, la Regione Calabria, la Regione Emilia Romagna, la partecipazione a partenariati per il riuso delle soluzioni inerenti la tassa auto, per la gestione del sistema di interscambio dei dati catastali, la sottoscrizione di una convenzione di collaborazione interregionale per il nord-ovest in materia ICT).

Nei rapporti avviati, sia per la costruzione del Sistema Piemonte, sia per l'avvio di collaborazioni interregionali, la Regione Piemonte si è avvalsa del contributo strumentale del CSI Piemonte, coerentemente con le funzioni ad esso attribuite con leggi regionali n. 48/75 e n. 13/78, per definire la relazione, condurre i progetti, risolvere le criticità e svolgere una funzione di integrazione tra sistemi diversi per garantire la non dispersione degli investimenti.

Con le Linee di indirizzo, approvate con D.G.R. n. 70-482 del 02/08/2010, la Regione Piemonte ha inteso definire una politica, condivisa a livello regionale, di promozione della collaborazione inter-ente volta alla diffusione del proprio patrimonio applicativo ed informativo presso altre Pubbliche Amministrazioni, il riutilizzo dei documenti, prodotti e banche dati regionali da parte delle stesse.

In quest'ottica, la Regione Piemonte e la Regione Calabria stanno operando per realizzare un vasto piano di innovazione telematica dei propri servizi e delle relative strutture organizzative e, più in generale, di promozione dei programmi di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, riconoscendo nella collaborazione interregionale uno strumento per promuovere la diminuzione dei costi dell'innovazione e per migliorarne la qualità, garantendo l'adozione di soluzioni comuni, in coerenza con la strategia di ammodernamento della Pubblica Amministrazione indicata dal Governo

e dal complesso delle Regioni e Province autonome di concerto con gli Enti locali.

La volontà comune di promuovere la collaborazione interregionale ha, negli anni passati, portato le due Regioni a sottoscrivere, il 30 ottobre 2009, un Protocollo d'Intesa per la cooperazione interregionale volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della Società dell'Informazione, con particolare riguardo alle soluzioni di e-government, cui si è dato inizialmente seguito con una attività di riutilizzo di soluzioni informatiche nell'ambito della cultura e dell'istruzione.

La Regione Piemonte ha realizzato, nell'ambito del Programma "Prevenzione Serena" per lo screening del carcinoma mammario, della cervice uterina e del colon-retto, una piattaforma informatica per la gestione del sistema informativo dello screening, che fa parte del Sistema Informativo Sanitario (SIS) regionale e di cui ha la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale.

La Regione Calabria ha considerato l'opportunità di utilizzare la succitata soluzione, di proprietà della Regione Piemonte, per il soddisfacimento delle proprie esigenze informative, valutandone la convenienza anche alla luce delle personalizzazioni che si renderanno necessarie.

Alla luce delle valutazioni effettuate, la Regione Calabria, con DGR n. 566 del 16 dicembre 2011, ha deciso di chiedere alla Regione Piemonte il riuso della soluzione informatica, approvando lo schema di Convenzione, denominato "Convenzione per costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto di riuso del software applicativo per la gestione degli screening oncologici per la prevenzione del carcinoma mammario, della cervice uterino e del colon-retto", che sarà di fatto efficace nel momento in cui la Regione Piemonte provvederà ad approvarla a sua volta con apposito atto di Giunta regionale.

Atteso quanto sopra, il relatore propone alla Giunta regionale:

- di aderire alla richiesta formulata dalla Regione Calabria per il riuso della soluzione informatica utilizzata dalla Regione Piemonte nell'ambito del Programma "Prevenzione Serena";
- di approvare la "Convenzione per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto di riuso del software applicativo per la gestione degli screening oncologici per la prevenzione del carcinoma mammario, della cervice uterino e del colon-retto", nel testo conforme a quello già approvato dalla Regione Calabria con DGR n. 566 del 16 dicembre 2011, quale riportato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale o a suo delegato la sottoscrizione della succitata Convenzione;
- di dare atto che l'attuazione delle previsioni del presente atto deliberativo non comporta oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,

visti:

la legge regionale 15 marzo 1978 n° 13 che ha previsto l'affidamento, per la progettazione degli interventi nel settore informatico, al Consorzio per il Sistema informativo regionale (CSI-Piemonte);

la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante ad oggetto “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

il D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice per l'Amministrazione Digitale);

la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, recante ad oggetto “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la D.G.R. n. 9-5114 del 22 gennaio 2007, recante ad oggetto “Linee guida del SIRE”;

la D.G.R. n. 15-8626 del 21 aprile 2008, recante ad oggetto “Programma SIRSE-Sistema Integrato Regionale di Sanità Elettronica”;

la D.G.R. n. 10-11162 del 6 aprile 2009, recante ad oggetto “Approvazione del documento “Piano di sviluppo triennale per l’e-Government e la Società dell’Informazione in Piemonte 2009-2011”;

il “Protocollo d’Intesa per la cooperazione interregionale volta allo sviluppo di iniziative di potenziamento della Società dell’Informazione, con particolare riguardo alle soluzioni di e-government”, sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalla Regione Calabria il 30 ottobre 2009;

la D.G.R. n. 70-482 del 02/08/2010, con la quale è stato approvato il documento "linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio applicativo ed informativo della Regione Piemonte, la diffusione presso altre Pubbliche Amministrazioni e la promozione della collaborazione inter-ente nel campo della Società dell'Informazione";

la DGR n. 566 del 16 dicembre 2011, con la quale la Giunta regionale della Regione Calabria ha approvato lo schema di Convenzione denominato “Convenzione per costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto di riutilizzo del software applicativo per la gestione degli screening oncologici per la prevenzione del carcinoma mammario, della cervice uterina e del colon-retto”;

all’unanimità,

delibera

- di aderire alla richiesta formulata dalla Regione Calabria per il riutilizzo della soluzione informatica utilizzata dalla Regione Piemonte nell’ambito del Programma “Prevenzione Serena”;

- di approvare la “Convenzione per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto di riutilizzo del software applicativo per la gestione degli screening oncologici per la prevenzione del carcinoma mammario, della cervice uterina e del colon-retto”, nel testo conforme a quello già approvato dalla Regione Calabria con DGR n. 566 del 16 dicembre 2011, quale riportato nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di demandare al Presidente della Giunta Regionale o a suo delegato la sottoscrizione della suddetta Convenzione;

- di dare atto che l’attuazione delle previsioni del presente atto deliberativo non comporta oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120

giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Calabria per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto al riuso del programma applicativo per la gestione degli screening oncologici del carcinoma mammario, della cervice uterina e del colon-retto

* * *

L'anno 2011 il giorno _____ del mese _____

TRA

La Regione Piemonte, (omissis), con sede in Torino, piazza Castello 165, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente atto e rappresentata dal Presidente pro-tempore della Regione Roberto Cota

E

La Regione Calabria, (omissis), con sede in Catanzaro, Palazzo Alemanni, via Sensales 88100 Catanzaro, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente atto e rappresentata dal Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti

PREMESSO CHE:

il “Codice dell'Amministrazione Digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, prevede, tra l'altro, che:

- le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi (art. 12, comma 3);
- i dati delle pubbliche amministrazioni siano formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (Art. 50, comma 1);
- le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari (art. 58, comma 2);
- ogni informazione geograficamente localizzata sia definita come dato territoriale; sia istituito un Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle P.A., competente, tra l'altro, nel definire l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informativi delle P.A. (art. 59, commi 1 e 2);
- le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione (art. 63, comma 3);
- le Pubbliche Amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (art. 69, comma 1);

- la Regione Piemonte, titolare dei diritti di proprietà del sistema informativo oggetto della presente convenzione, ha attivato l'informatizzazione del programma di screening del carcinoma mammario, della cervice uterina e del colon-retto tramite il CSI-Piemonte, mediante l'utilizzo del programma informatico predisposta dallo stesso ente strumentale ed i servizi da questo erogati;
- la Regione Calabria, ha esaminato e verificato l'opportunità di utilizzare tale programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze, anche alla luce delle personalizzazioni che si renderanno necessarie;
- la Regione Calabria, con atto n° 566 del 16 dicembre 2011 ha deliberato l'approvazione della presente convenzione e la sottoscrizione della stessa;
- la Regione Piemonte, con atto n° _____ ha deliberato l'approvazione della presente convenzione e la sottoscrizione della stessa.

VISTI

- il Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013;
- il Documento Strategico Regionale Preliminare della Regione Calabria per la politica di coesione 2007-2013;
- il Documento Strategico Regionale 2007-2013 della Regione Piemonte;
- il Programma Operativo Nazionale “Governance e Assistenza Tecnica” adottato con decisione del 17 agosto 2007 della Commissione Europea;
- il Protocollo d'Intesa firmato il 13 ottobre 2010 dal Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione tecnologica (DDI) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria del Ministero dello Sviluppo Economico (DGPRUC), finalizzato a trasferire, tramite l'attivazione di gemellaggi, esperienze, conoscenze, metodologie, tecnologie, sistemi informativi, organizzativi e gestionali innovativi per lo sviluppo della Società dell'Informazione nei territori dell'obiettivo Convergenza;
- il progetto AGIRE POR 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 (PON GAT FESR 2007-2013), a titolarità della DGPRUC del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica;
- la legge regionale n. 48/1975 della Regione Piemonte per la “Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dell'informazione” e successiva legge regionale n. 13/1978 “Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione” che istituiscono il CSI-Piemonte e ne regolano l'attività quale “Ente Pubblico Strumentale al servizio della Pubblica Amministrazione piemontese”;
- la D.G.R. n.70-482 del 02/08/2010 con cui la Giunta Regionale della Regione Piemonte ha approvato le “Linee guida per la valorizzazione del patrimonio applicativo ed informativo della Regione Piemonte attraverso la diffusione presso altre Pubbliche Amministrazioni e la promozione della collaborazione inter-ente nel campo della Società dell'Informazione”, con particolare attenzione alla promozione della collaborazione interregionale; tale deliberazione, in particolare, individua il CSI Piemonte, nella sua qualità di ente strumentale, quale partner organizzativo e tecnico della Regione Piemonte per promuovere la collaborazione interregionale ed interente a livello nazionale e internazionale, nonché per l'avvio di progetti di riuso e/o communities per lo sviluppo/gestione condivisi di soluzioni applicative;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto dell'accordo

1. La presente Convenzione regola la concessione del diritto di riuso da parte della Regione Piemonte alla Regione Calabria del sistema informativo per la gestione degli screening oncologici per la prevenzione del carcinoma mammario, della cervice uterina e del colon-retto, in premessa specificata, attualmente utilizzata presso la Amministrazione concedente.

Articolo 2

Norme per il riuso

2. La concessione del diritto di riuso è a titolo gratuito ed in modo non esclusivo e consente il diritto di fruire, integrare, adattare, modificare il programma informatico di cui all'art.1, completo della documentazione tecnica e di tutta la manualistica di gestione e di uso, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate.
3. La Regione Calabria è autorizzata, oltre all'utilizzazione del programma informatico, a concedere in riuso, nello spirito e condizioni previste e richiamate nella premessa, il programma stesso, o parti di esso, ad amministrazioni terze che ne fanno richiesta previa informazione alla Regione Piemonte, titolare dei diritti di proprietà intellettuale del programma informatico.

Articolo 3

Gestione della convenzione

1. I responsabili dell'attuazione della presente convenzione vengono individuati nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Servizi informativi sanitari, o suo delegato, per la Regione Piemonte, e nella persona del Dott. Salvatore Lopresti Dirigente del Settore Controlli del Dipartimento Tutela della Salute Politiche Sanitarie per la Regione Calabria. I Responsabili attuano e controllano le attività previste nell'accordo, coordinando e facilitando, secondo le proprie competenze, i processi di riuso del prodotto in questione secondo i criteri definiti nel presente articolo.
2. Le attività di messa in esercizio del programma informatico presso la Regione Calabria vengono svolte nei termini scaturenti dal Piano di attività da definirsi tra le due Regioni secondo quanto previsto all'art.8.
3. In particolare, la Regione Piemonte, anche attraverso il suo ente strumentale CSI-Piemonte, concorda di porre in essere attività di supporto per l'avvio del programma informatico di gestione dello Screening presso la Regione Calabria, atte a garantire l'assistenza organizzativa e tecnica a supporto della definizione progettuale, della implementazione delle personalizzazioni, di integrazione con l'esistente e di formazione del personale, affinché siano acquisite dalla struttura regionale ricevente le conoscenze e competenze necessarie alla gestione in autonomia del programma informatico.
4. La Regione Calabria e la Regione Piemonte si impegnano, durante il periodo di attuazione della convenzione, ad individuare le modalità per la successiva manutenzione ed evoluzione condivisa del programma informatico per la gestione dello Screening, anche al fine di razionalizzare i costi necessari.

Articolo 4
Proprietà industriale e diritto di autore

1. La Regione Piemonte, garantisce di essere titolare delle componenti offerte in riuso da essa stessa sviluppate, e che per tali componenti il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi. Pertanto, la Regione Piemonte manleva la Regione Calabria da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio, di brevetti italiani e stranieri sul software reso disponibile e di propria titolarità.
2. Qualora, nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, uno dei programmi applicativi ceduti mediante riuso venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura e spese della Regione Calabria, quest'ultima sarà titolare esclusiva del diritto di proprietà e dei connessi diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico delle sole modifiche o integrazioni dalla stessa operate. In merito a dette modifiche, sulla base della reciproca finalità e beneficio del riuso, resta sin d'ora pattuito che la Regione Calabria avrà l'obbligo di concedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione all'uso secondo le modalità del riuso.

Articolo 5
Responsabilità

1. La Regione Calabria dichiara di aver effettuato le verifiche tecniche, funzionali, organizzative ed economiche necessarie e di ben conoscere il programma informatico oggetto di riuso e le sue specifiche tecniche e funzionali, ritenendo lo stesso idoneo a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si renderanno necessarie.
2. La Regione Calabria solleva la Regione Piemonte da ogni responsabilità per eventuali danni, diretti ed indiretti, materiali e immateriali, che l'Amministrazione medesima o terzi dovessero subire per l'utilizzo di quanto oggetto della presente convenzione.

Articolo 6
(Oneri)

1. Fermo restando l'acquisizione gratuita dei diritti d'uso, la Regione Calabria si impegna a corrispondere, a fronte delle attività previste nel Piano di attività, una somma pari ai costi sostenuti dalla Regione Piemonte a fronte dell'attività svolta da personale proprio o del CSI-Piemonte per la realizzazione di quanto previsto. Le modalità di corresponsione delle somme indicate saranno dettagliate nel Piano di attività di cui all'art.8.

Articolo 7
Clausole di collaborazione e riservatezza

1. La Regione Piemonte e la Regione Calabria si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a trasmettersi ogni e qualsiasi informazione, scheda tecnica o dato necessari alla realizzazione della presente convenzione.
2. Tutti i dati personali di cui alla presente convenzione saranno utilizzati dalla amministrazione Concedente e dall'amministrazione utilizzatrice per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003

Articolo 8
(Piano di attività)

1. Le attività oggetto della collaborazione di cui all'art. 3, saranno definite mediante un Piano di attività, che ne descriva gli obiettivi, l'articolazione e le responsabilità, le modalità di sostenimento dei costi e i tempi di esecuzione.
2. Il piano di attività sarà approvato dalle due Regioni secondo i rispettivi ordinamenti e darà attuazione tecnicamente e operativamente all'intesa definita con la presente Convenzione.
3. Le eventuali spese per il Piano di attività da sostenere con oneri a carico della Regione Calabria graveranno sul capitolo di bilancio regionale n. 61050429 finalizzato – spese per la realizzazione del piano per lo screening del cancro al seno, della cervice uterina e del colon-retto (art. 2bis del DL n. 81/2004, convertito con la legge n. 1289/2004) - per la quota parte relativa al “Progetto di implementazione del Sistema Informativo delle attività di Screening Oncologici (SISO) nella Regione Calabria”.
4. Nel caso i finanziamenti finalizzati non fossero più disponibili ovvero non fossero sufficienti a finanziare il Piano di attività, laddove non fossero disponibili altri eventuali finanziamenti ad hoc, la Regione Calabria si riserva di non aderire alla presente Convenzione ovvero di recedervi in ogni momento previo congruo preavviso alla Regione Piemonte.

Articolo 9
Durata

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ed ha durata corrispondente al termine delle azioni previste nel Piano di attività di cui all'art.8.

Articolo 10
Disposizioni finali

2. Le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificate soltanto con accordo scritto tra le Parti.
3. I risultati della presente Convenzione potranno formare oggetto di pubblicazione di ciascuna delle due parti secondo le leggi vigenti.

Il Presidente della Regione Piemonte
Roberto Cota

Il Presidente della Regione Calabria
Giuseppe Scopelliti

Per la Regione Piemonte

Per la Regione Calabria